



COMUNE DI FIUMICINO
(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
E PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 24 luglio 1997

Modificato ed integrato con deliberazioni:

- del Commissario Prefettizio n. 778 del 27 ottobre 1998
- del Consiglio comunale:
 - n. 52 del 17 marzo 1999
 - n. 3 del 8 gennaio 2001
 - n. 125 del 31 luglio 2001
 - n. 1 del 23 gennaio 2002
 - n. 33 del 6 marzo 2002
 - n. 162 del 16 dicembre 2002
 - n. 9 del 25 febbraio 2005
 - n. 27 del 27 aprile 2007
 - n. 51 del 20 marzo 2008

INDICE

TITOLO I DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI.....	5
Capo I Disposizioni generali	5
Art. 1 Oggetto del regolamento	5
[Art. 2 Ambito territoriale di applicazione].....	5
Art. 3 Gestione del servizio.....	5
[Art. 4 Funzionario responsabile].....	5
[Art. 5 Entrata in vigore del regolamento – disciplina transitoria].....	5
Capo II Disciplina della pubblicità.....	5
Art. 6 Disciplina generale.....	5
Art. 7 Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità.....	6
Art. 8 Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade	7
[Art. 9 Tipologia dei mezzi pubblicitari].....	7
Art. 10 Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione	7
Art. 11 Autorizzazioni.....	7
Art. 11-bis.....	8
Art. 11-ter Dichiarazione.....	9
Art. 12 Obblighi del titolare dell'autorizzazione	9
Capo III Il piano generale degli impianti pubblicitari	9
Art. 13 Criteri generali	9
Art. 14 La pubblicità esterna	10
Art. 15 Gli impianti per le pubbliche affissioni.....	10
Art. 15-bis Impianti per affissioni dirette da parte di privati.....	12
Art. 15-ter Impianti per affissioni dirette da parte dei partiti politici e associazioni.....	12
TITOLO II DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	13
Capo I Disciplina generale	13
[Art. 16 Applicazione dell'imposta e del diritto]	13
Art. 17 Classificazione del Comune.....	13
[Art. 18 Deliberazione delle tariffe]	13
Art. 18-bis Categoria delle località.....	13
Art. 18-ter Stagione turistica – maggiorazione delle tariffe	14
Capo II Imposta sulla pubblicità-disciplina	14
[Art. 19 Presupposto dell'imposta]	14
Art. 20 Soggetto passivo	14
Art. 21 Modalità di applicazione dell'imposta.....	15
[Art. 22 Dichiarazione]	15
Art. 23 Rettifica ed accertamento d'ufficio	15
Art. 24 Pagamento dell'imposta e del diritto	16
Capo III Imposta sulla pubblicità - tariffe	17
Art. 25 Tariffe	17
[Art. 26 Pubblicità ordinaria]	17
[Art. 27 Pubblicità ordinaria con veicoli].....	17

Art. 28 Pubblicità con veicoli dell'impresa	17
[Art. 29 Pubblicità con pannelli luminosi]	17
[Art. 30 Pubblicità con proiezioni].....	17
Art. 31 Pubblicità varia	17
Art. 32 Imposta sulla pubblicità – riduzioni.....	18
Art. 33 Imposta sulla pubblicità - esenzioni.....	19
Capo IV Il servizio delle pubbliche affissioni.....	20
Art. 34 Finalità	20
Art. 35 Affissioni – prenotazioni – registro cronologico	20
Art. 36 Criteri e modalità per l'espletamento del servizio	21
Capo V Diritto sulle pubbliche affissioni - tariffe	22
Art. 37 Tariffe – applicazione e misura.....	22
Art. 38 Tariffa – Riduzioni.....	22
Art. 39 Diritto – Esenzioni	23
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	23
Capo I Sanzioni	23
Art. 40 Sanzioni tributarie.....	23
Art. 41 Interessi	24
Art. 42 Sanzioni Amministrative.....	24
Capo II Contenzioso	25
Art. 43 Giurisdizione tributaria	25
Art. 44 Procedimento	25
Capo III Disposizioni transitorie e finali	25
Art. 45 Tariffe applicabili.....	25
[Art. 46 Pubblicità annuale iniziata nel 1993].....	25
Art. 47 Definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in atto	25
Allegati	26
A – Aree in categoria speciale	26
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.....	27
Art. 1 – Criteri generali	27
PARTE I.....	27
Art. 2 – La pubblicità esterna	27
Capo I.....	27
Art. 3 – Tipologia e caratteristiche dei mezzi pubblicitari	27
Art. 3-bis – Materiali per cartelli.....	31
Art. 4 – Mezzi pubblicitari non costitutivi del Piano Generale degli Impianti.....	31
Art. 5 – Manufatti e cartelli con sponsor.....	32
Capo II.....	32
Art. 6 – Suddivisione del territorio comunale	32
Art. 7 – Caratteristiche generali degli impianti	34
Art. 8 – Ubicazione degli impianti	35
Art. 9 – Obblighi dell'intestatario dell'autorizzazione.....	36

Art. 10 – Adeguamenti, delocalizzazioni e rimozioni degli impianti già autorizzati ed in contrasto con la nuova disciplina	37
Art. 11 – Freccette e cartelli di avviamento	37
La posizione di tali sistemi integrati di segnalazione ed indicazione, multipli e componibili, deve essere attentamente studiata in relazione alla segnaletica stradale, con una distanza di almeno m. 50 da ogni altra postazione analoga.	
Art. 12 – Divieti, limitazioni, deroghe	37
Art. 13 – Spostamento o rimozione per motivi di pubblico interesse	37
Art. 14 – Installazione poster 6x3	38
Art. 15 – Impianti speciali.....	38
Art. 16.....	38
Allegato A – Tipologie di impianti ammessi sul territorio.....	39
Allegato B – Distanze	40
PARTE II – IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	41
Capo I.....	41
Superficie complessiva – ripartizione – colori identificativi.....	41
Capo II.....	41
Tipologie degli impianti – dimensione – localizzazione	41
Capo III	42
Elenco degli impianti per il servizio delle pubbliche affissioni	42
PARTE III – IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE DA PARTE DI PRIVATI	57
Capo I.....	57
Superficie complessiva – tipologia – ubicazione	57
Ubicazione degli impianti	57
Capo II.....	57
Modalità di assegnazione e di gestione degli impianti per affissioni dirette.....	57
NORME DI ATTUAZIONE	58

TITOLO I
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge, che trovano applicazione in tutti i casi e le fattispecie non disciplinati diversamente dal presente regolamento, ivi compresa l'applicazione di sanzioni, interessi ed altri oneri.¹

[Art. 2
Ambito territoriale di applicazione]²

[...]

Art. 3
Gestione del servizio

1. [...]³
2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.⁴
3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

[Art. 4
Funzionario responsabile]⁵

[...]

[Art. 5
Entrata in vigore del regolamento – disciplina transitoria]⁶

[...]

CAPO II
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ

Art. 6
Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal pre-

¹ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

² Articolo abrogato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

³ Comma abrogato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

⁴ Comma così modificato dalle deliberazioni C.C. n. 3 del 08/01/2001 e n. 51 del 20/03/2008.

⁵ Articolo abrogato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

⁶ Articolo modificato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002. Abrogato dalla deliberazione C.C. n. 51 del 20/03/2008.

sente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

2. [...] ⁷
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 42.
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
5. Per le violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. ⁸

Art. 7

Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ⁹
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, e sugli altri beni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe, di dimensioni non superiori a cm 50 x cm 50, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti e comunque secondo quanto disposto dal piano generale degli impianti. ¹⁰
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495 e D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
5. All'interno del centro storico e delle frazioni che hanno particolare pregio l'installazione di insegne, cartelli, tende ed altri mezzi pubblicitari è autorizzata a norma del "Regolamento per la disciplina dell'arredo urbano delle attività commerciali del centro storico" approvato con delibera di C.C. n. 43 del 5 aprile 2000 e successive modifiche ed integrazioni. ¹¹
6. Sono vietati la distribuzione sulle auto in sosta ed il lancio dei volantini pubblicitari su tutto il territorio comunale.
7. E' comunque sempre vietata l'affissione di manifesti effettuata fuori dagli appositi impianti a ciò destinati e comunque indiscriminatamente sui muri.
8. E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari di grande formato sovrapposti l'uno all'altro, siano essi sostenuti da muri ovvero da sostegni autonomi.

⁷ Comma abrogato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

⁸ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

⁹ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

¹⁰ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

¹¹ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

9. E' vietata l'installazione di avancorpi, quale richiamo pubblicitario d'immagine, installati su ingressi e vetrine di esercizi commerciali che modifichino la struttura architettonica dell'edificio sia esso pubblico o privato e l'assetto dell'arredo urbano.
10. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 6.

Art. 8

Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade¹²

1. All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento, la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di metri quadri 18,00; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare metri quadri 21, ad eccezione di quelle contemplate dall'articolo 16 del Piano Generale degli impianti.¹³
2. La pubblicità sonora è consentita solo se avente finalità sociale e per gli spettacoli viaggianti.

[Art. 9

Tipologia dei mezzi pubblicitari]¹⁴

[...]

Art. 10

Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. [...]¹⁵
2. [...]¹⁶
3. [...]¹⁷
4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di m. 2,20 e non superiore a m. 3,5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.¹⁸
- 4-bis. Non è consentita l'installazione di tende aggettanti direttamente sulla strada (ai sensi dell'art. 88 del regolamento edilizio).¹⁹
5. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati rispettano le distanze e le misure disciplinate nel piano generale degli impianti.²⁰

Art. 11

Autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni, stabilite dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la documentazione prevista dal successivo terzo comma.²¹

¹² Articolo così modificato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

¹³ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 51 del 20/03/2008.

¹⁴ Articolo abrogato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

¹⁵ Comma abrogato dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

¹⁶ Comma abrogato dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

¹⁷ Comma abrogato dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

¹⁸ Comma modificato dalla deliberazione C.P. n. 778 del 27/10/1998 e dalla deliberazione C.C. n. 3 del 08/01/2001. Così modificato dalla deliberazione C.C. n. 51 del 20/03/2008.

¹⁹ Comma aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 27 del 27/04/2007.

²⁰ Comma aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

²¹ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il soggetto interessato al rilascio o al rinnovo della autorizzazione deve farne preventiva domanda in conformità a quanto previsto dalla modulistica e producendo la documentazione indicata dal competente servizio. Le domande, che dovranno sempre essere presentate all'Ufficio Pubblicità, giungeranno ad autorizzazione o riceveranno motivato diniego entro 90 giorni dal loro arrivo all'ufficio, che ha il compito di sottoporle alla Commissione competente secondo lo stretto ordine cronologico di presentazione. Il Responsabile del procedimento convoca la Conferenza di Servizi per la raccolta dei pareri degli uffici interessati.²²
- 3-bis. La Commissione (conferenza di servizi degli uffici del Comune) valuta in merito al rilascio o al diniego di rilascio dell'autorizzazione, sulla base delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, valutando in particolare la conformità della richiesta rispetto al Piano Generale degli Impianti. La commissione conclude l'esame con un verbale che ha natura istruttoria e conclusiva di un iter procedimentale, nel quale vengono raccolti i pareri espressi, per competenza, dai singoli membri della stessa.²³
4. I termini perentori di cui sopra sono sospesi sino allo scadere del periodo assegnato per la presentazione della diversa soluzione o della documentazione integrativa richiesta, nel caso in cui il competente ufficio comunale, entro il termine di cui al precedente comma, inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse ovvero a produrre documentazione ulteriore o integrativa. Le domande presentate che non siano state completate dei documenti richiesti nel termine di trenta giorni dalla stessa, saranno archiviate.²⁴
5. In nessun caso il procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'installazione di qualunque mezzo pubblicitario può essere semplificato nella forma del silenzio-assenso.²⁵
6. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

Art. 11-bis²⁶

1. Le autorizzazioni, ad eccezione delle insegne e delle tende, hanno validità non superiore a tre anni, decorrenti dalla data di ricevimento, da parte della ditta richiedente, dell'invito al ritiro della stessa, con possibilità di rinnovo solo a seguito di accoglimento di apposita istanza. A tal fine, tale domanda dovrà essere presentata all'ufficio competente almeno 90 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione e dovrà contenere il numero e la data di rilascio del provvedimento autorizzatorio di cui si chiede il rinnovo, nonché una foto da cui si possa rilevare lo stato attuale dell'impianto oggetto dell'istanza. Il mancato rispetto di tali prescrizioni determinerà l'automatica archiviazione della domanda di rinnovo, con conseguente decadenza dell'autorizzazione.²⁷
2. Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse le autorizzazioni possono essere revocate o non rinnovate con conseguente ripristino della situazione antecedente.
3. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la cessione o il trasferimento ad altra sede dell'attività pubblicizzata;

²² Comma modificato dalle deliberazioni C.C. n. 9 del 25/02/2005, n. 27 del 27/04/2007. Così modificato dalla deliberazione C.C. n. 51 del 20/03/2008.

²³ Comma aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002. Modificato dalla deliberazione C.C. n. 27 del 27/04/2007.

²⁴ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 3 del 08/01/2001.

²⁵ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

²⁶ Articolo aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

²⁷ Comma modificato dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005. Così modificato dalla deliberazione C.C. n. 51 del 20/03/2008.

- b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività alle quali esso inerisce;
- d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- e) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del rilascio, senza giustificato motivo.

Art. 11-ter
Dichiarazione²⁸

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dagli artt. 11 e 11-bis, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio comunale, su apposito modulo la dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito.

Art. 12
Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo autorizzato deve essere applicata una targhetta, contenente i dati elencati al comma 4 dell'art. 9 del piano degli impianti. Gli impianti pubblicitari ed, in particolare, i cartelli pubblicitari privi della prescritta targhetta identificativa saranno considerati privi di autorizzazione e, quindi, abusivi.²⁹
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantott'ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
4. [...]³⁰

CAPO III
IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 13
Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.

²⁸ Articolo aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 51 del 20/03/2008.

²⁹ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

³⁰ Comma abrogato dalla deliberazione C.C. n. 162 del 16/12/2002.

2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'articolo 3 del Piano Generale degli Impianti. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 15, e le modalità di gestione degli impianti per affissione diretta di manifesti da parte di privati di cui al successivo art.15-bis.³¹
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione di Consiglio Comunale.
4. Alla formazione del piano provvede una Commissione tecnica costituita dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, tributi, commercio e della polizia municipale, che nomina il presidente tra i suoi componenti. La Commissione potrà essere integrata ove l'Amministrazione lo ritenga utile, da membri senza diritto di voto, rappresentanti delle associazioni di categoria interessate. Il progetto del piano è sottoposto ai pareri tecnici necessari nei termini previsti dallo statuto Comunale. In mancanza di osservazioni contrarie propone il piano generale degli impianti all'approvazione del Consiglio Comunale.
5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.
6. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.³²

Art. 14

La pubblicità esterna

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed individua le zone del territorio comunale in cui è consentita la loro installazione.
2. Per ogni zona il piano indica quali sono gli edifici e le località del territorio comunale in cui è vietata e limitata l'installazione di mezzi pubblicitari.
3. Il piano generale degli impianti determina le tipologie generali e le dimensioni massime per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché le loro caratteristiche.
4. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 15

Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

³¹ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 162 del 16/12/2002.

³² Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 162 del 16/12/2002.

2. In conformità alle vigenti disposizioni di legge, tenuto conto della popolazione residente nel Comune, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi metri quadri 2.800.³³
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:
 - a) = mq 260, è destinata alle affissioni di natura istituzionale destinati cioè alle comunicazioni ai cittadini da parte della Pubblica Amministrazione in senso lato, e specificatamente del Comune;
 - b) = mq 260, è destinata alle affissioni di natura sociale, comunque non economici, destinati cioè alle comunicazioni di Enti, Associazioni, non aventi fini di lucro;
 - c) = mq 200 è destinata alle affissioni degli annunci funebri , normalmente costituiti da manifesti di formato ridotto;
 - d) = mq 2.080 è destinata alle affissioni di natura commerciale, aventi cioè rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale.³⁴
- 3-bis. Il piano generale degli impianti individua gli impianti che saranno a disposizione gratuita, previa presentazione di idonea richiesta da parte della persona fisica che intende affiggere i manifesti, dei soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lettere a), b), c), d), e) del presente regolamento. La superficie agli stessi destinata sarà pari al 10% degli spazi totali destinati all'affissione dei manifesti.³⁵
4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - b) standardi porta manifesti;
 - c) posters per l'affissione di manifesti;
 - d) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - e) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
 - f) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.
5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Fiumicino Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.
- 5-bis. [...] ³⁶
6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 7 del presente regolamento.
7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
 - a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
 - b) l'ubicazione;
 - c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
 - d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
 - e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

³³ Comma modificato dalle deliberazioni C.C. n. 3 del 08/01/2001, n. 1 del 23/01/2002 e n. 9 del 25/02/2005.

³⁴ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

³⁵ Comma aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005

³⁶ Comma aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 3 del 08/01/2001; abrogato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con la quantità, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
10. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni anno, con deliberazione da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio e che entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.³⁷
11. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette autorizzate dal Comune, gli stessi potranno scegliere se continuare l'utilizzazione dell'impianto in nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

Art. 15-bis

Impianti per affissioni dirette da parte di privati

1. Sono considerati tali quegli impianti, di proprietà di soggetti privati, sui quali vengono affissi direttamente manifesti o simili.
2. Le modalità di assegnazione degli impianti ai soggetti privati che ne fanno richiesta, sono stabilite nel Piano Generale Impianti.³⁸
3. Nel caso di affidamento in concessione della gestione del servizio, ai sensi dell'art.3 comma 2 del presente Regolamento, il Concessionario non potrà fare richiesta di assegnazione degli impianti di cui sopra.
4. La superficie complessiva degli impianti destinati alle affissioni dirette da parte di privati è stabilita in mq. 1.008, pari a numero 1.440 fogli affiggibili. Conseguentemente sono apportate le seguenti modifiche al piano generale degli impianti, nelle more della sua riapprovazione:
 - «Alla parte III, capo I, Superficie complessiva – tipologia – ubicazione, le parole: “mq 504,00 pari a n. 720” sono sostituite dalle seguenti: “mq. 1.008 pari a 1.440”.
 - Al capo II, Modalità di assegnazione e di gestione degli impianti per affissioni dirette, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La ripartizione degli impianti per affissione diretta di manifesti da parte di privati, tenuta presente la superficie stabilita dall'articolo 15-bis del regolamento in metri quadri 1.008, sarà la seguente: 3 lotti, ognuno dei quali costituito da 20 poster (formato 24 fogli ciascuno), pari a 336 metri quadri, di cui 12 poster in categoria speciale, ed 8 poster in categoria ordinaria”».³⁹

Art. 15-ter

Impianti per affissioni dirette da parte dei partiti politici e associazioni

1. I partiti politici e le associazioni non aventi finalità di lucro possono installare propri impianti per l'affissione diretta di manifesti e similari riguardanti esclusivamente l'attività dagli stessi esercitata.
2. La superficie di tali impianti non potrà superare le dimensioni di cm.70 di base e di cm.100 di altezza
3. L'installazione di detti impianti, che dovrà essere sempre autorizzata dal Comune, sarà limitata a un impianto, per partito politico e associazione, per ognuna delle seguenti località: Fiumicino-Isola Sacra-Fregene-Focene-Maccarese-Torrimpietra-Palidoro-Passoscuro-Tragliata-Aranova-Testa di Lepre.

³⁷ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

³⁸ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

³⁹ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

TITOLO II
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I
DISCIPLINA GENERALE

[Art. 16
Applicazione dell'imposta e del diritto]⁴⁰

[...]

Art. 17
Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 1995, costituita da n. 48.551 abitanti, il Comune è classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe: III (terza).⁴¹
2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.⁴²

[Art. 18
Deliberazione delle tariffe]⁴³

[...]

Art. 18-bis
Categoria delle località

1. Le località del territorio del Comune, che è classificato nella classe III (terza), sono suddivise in due categorie, speciale ed ordinaria, in relazione alla loro importanza, agli effetti dell'applicazione:
 - dell'imposta sulla pubblicità;
 - del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni commerciali.
2. Nella categoria speciale è applicata una maggiorazione della tariffa normale dell'imposta e del diritto del 150 per cento.
3. La Giunta Comunale entro il termine previsto dalla legge delibera la maggiorazione da applicare alle tariffe della categoria speciale, entro il limite di legge.⁴⁴
4. Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'elenco allegato al presente regolamento, per costituirne parte integrante, sotto la lettera A. La loro superficie complessiva non supera il trentacinque per cento (35%) di quella del "centro abitato" come delimitato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni commerciali, installati nella categoria speciale non è superiore alla metà di quella complessiva stabilita dall'art. 15 del presente regolamento e verrà mantenuta entro tale limite nel caso di future modifiche del piano degli impianti stessi.

⁴⁰ Articolo abrogato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

⁴¹ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 3 del 08/01/2001.

⁴² Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 3 del 08/01/2001.

⁴³ Articolo abrogato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

⁴⁴ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

Art. 18-ter
Stagione turistica – maggiorazione delle tariffe

1. Il Comune, in relazione ai rilevanti flussi turistici che si verificano sul proprio territorio, applica per complessivi mesi 4 (quattro) all'anno corrispondenti al periodo 1 giugno – 30 settembre, una maggiorazione del 50% delle tariffe per:
 - A) l'imposta sulla pubblicità di cui ai seguenti articoli del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507:
 - art. 12, comma 2: tariffa mensile della pubblicità ordinaria;
 - art. 14, comma 2: tariffa mensile della pubblicità con pannelli luminosi e strutture analoghe effettuata per conto altrui;
 - art. 14, comma 3: tariffa mensile della pubblicità con pannelli luminosi e strutture analoghe effettuate per conto proprio dell'impresa;
 - art. 14, comma 4: pubblicità effettuata con proiezioni per durata non superiore a 30 giorni;
 - art. 14, comma 5: pubblicità effettuata con proiezioni per la durata eccedente i 30 giorni;
 - art. 15: pubblicità varia: striscioni, aeromobili, palloni frenati, pubblicità ambulante, pubblicità da apparecchi amplificatori e simili.
 - B) il diritto per le pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993.
2. La maggiorazione della tariffa mensile dell'imposta sulla pubblicità di cui agli articoli richiamati nel precedente comma si applica per tutta la stagione turistica, fino alla durata massima di 4 mesi, secondo quanto stabilito nel comma predetto.
3. La Giunta Comunale entro il termine previsto dalla legge delibera la maggiorazione da applicare per la durata della stagione turistica speciale, entro il limite di legge.⁴⁵

CAPO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ-DISCIPLINA

[Art. 19
Presupposto dell'imposta]⁴⁶

[...]

Art. 20
Soggetto passivo

1. [...]⁴⁷
2. [...]⁴⁸
3. Il titolare del mezzo pubblicitario attraverso cui viene diffuso il messaggio pubblicitario è tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.⁴⁹
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

⁴⁵ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

⁴⁶ Articolo abrogato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

⁴⁷ Comma abrogato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

⁴⁸ Comma abrogato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

⁴⁹ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

Art. 21

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi bifacciali è calcolata separatamente in base alla superficie di ogni singola faccia; per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.
9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.
10. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.
11. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

[Art. 22 Dichiarazione]⁵⁰

[...]

Art. 23

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.⁵¹
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

⁵⁰ Articolo abrogato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

⁵¹ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 51 del 20/03/2008.

3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:
 - l'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico;
 - il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui al comma 4;
 - il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.
5. Non si procede ad accertamento per importi inferiori ad €12,00.⁵²

Art. 24

Pagamento dell'imposta e del diritto

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di gestione del servizio in concessione, sul c/c postale intestato al concessionario. L'importo dovuto è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se pari o superiore a detto importo. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.⁵³
2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a euro 1.549,37 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.⁵⁴
4. La Giunta Comunale disciplina le modalità di riscossione, in funzione delle forme di gestione prescelte, nel rispetto delle disposizioni vigenti.⁵⁵
5. [...]⁵⁶
6. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.
7. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera indirizzata al Comune, Ufficio Pubblicità ed Affissioni. Il Comune provvede al rimborso nel termine di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.⁵⁷
8. Non si procede a rimborso per importi inferiori ad €12,00.⁵⁸

⁵² Comma aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 51 del 20/03/2008.

⁵³ Comma modificato dalle deliberazioni C.C. n. 3 del 08/01/2001 e n. 1 del 23/01/2002. Così modificato dalla deliberazione C.C. n. 51 del 20/03/2008.

⁵⁴ Comma così modificato dalle deliberazioni C.C. n. 3 del 08/01/2001 e n. 9 del 25/02/2005.

⁵⁵ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

⁵⁶ Comma abrogato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

⁵⁷ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 51 del 20/03/2008.

⁵⁸ Comma aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 51 del 20/03/2008.

CAPO III
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - TARIFFE

Art. 25
Tariffe⁵⁹

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta Comunale nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

[Art. 26
Pubblicità ordinaria]⁶⁰

[...]

[Art. 27
Pubblicità ordinaria con veicoli]⁶¹

[...]

Art. 28
Pubblicità con veicoli dell'impresa

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:
 - al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
 - ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
 - secondo la tariffa deliberata dalla Giunta comunale in conformità all'art. 13, comma terzo, del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
3. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

[Art. 29
Pubblicità con pannelli luminosi]⁶²

[...]

[Art. 30
Pubblicità con proiezioni]⁶³

[...]

Art. 31
Pubblicità varia

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:
 - 1.1. con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del comune, dal primo comma dell'art. 15 del decreto. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art. 21, commi secondo e set-

⁵⁹ Articolo così modificato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

⁶⁰ Articolo abrogato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

⁶¹ Articolo abrogato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

⁶² Articolo abrogato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

⁶³ Articolo abrogato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

timo, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;

- 1.2. da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;
 - 1.3. con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;
 - 1.4. in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del decreto;
 - 1.5. a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art. 15 del decreto.
2. L'indicazione "decreto", contenuta nei precedenti commi, s'intende riferita al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 32

Imposta sulla pubblicità – riduzioni

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità - avente le caratteristiche e finalità di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'art. 19 del presente regolamento - effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - d) la pubblicità effettuata dalle società sportive dilettantistiche e dalle associazioni culturali o non profit all'interno delle strutture sportive è ridotta al 20 per cento se non visibile dall'esterno.⁶⁴
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 19, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.
3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 22, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal Funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

⁶⁴ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.
5. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti al comma 3-bis dell'art. 15 del presente regolamento.⁶⁵

Art. 33

Imposta sulla pubblicità - esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari – ad eccezione delle insegne – esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico:
 - 1) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta - le targhe degli studi medici indicanti l'orario di ricevimento ed il nominativo del medico;
 - 2) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;
 - c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
 - d) la pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993,
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette;
 - l) le targhe degli studi medici indicanti l'orario di ricevimento ed il nominativo del medico.⁶⁶
2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
3. L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

⁶⁵ Comma aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

⁶⁶ Lettera aggiunta dalla deliberazione C.C. n. 3 del 08/01/2001.

4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. Per i mezzi già esposti al 1 gennaio 1998 a tale adempimento deve essere provveduto entro 90 giorni da tale data. Per quelli successivamente autorizzati, prima di effettuarne l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

CAPO IV

IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 34

Finalità

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 15, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche, e funebri, collocate negli spazi di cui all'art.15 c. 3 lettere a) b) c), sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, richiamati nei successivi artt. 38 e 39 del presente regolamento.
3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 15, c. 3, lettera d), nei limiti della capienza degli stessi.
6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art. 15, c. 3, lettera e) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma terzo del precedente art. 26.
7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art. 15. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art. 15. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Art. 35

Affissioni – prenotazioni – registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte in un apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.

3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
4. Il committente può richiedere espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del 100 per cento del diritto.
5. Per i manifesti, di cui al comma 3-bis dell'articolo 15 del presente regolamento, l'affissione si intende prenotata nel momento in cui la richiesta perviene all'Ufficio comunale preposto al servizio. Per ciascuna istanza la durata delle singole affissioni non può essere superiore a 5 giorni, decorrenti dal giorno della presentazione.⁶⁷

Art. 36

Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
 - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 35.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la

⁶⁷ Comma aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

11. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
12. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
13. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per commissione.
14. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
 - a) le tariffe del servizio;
 - b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
 - c) il registro cronologico delle commissioni.
15. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

CAPO V

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE

Art. 37

Tariffe – applicazione e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
8. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

Art. 38

Tariffa – Riduzioni

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 39;

- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
 - f) [...] ⁶⁸
2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 32.
 3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'art. 32.
 4. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 14 dell'art. 36.

Art. 39

Diritto – Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità. ⁶⁹
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

SANZIONI

Art. 40

Sanzioni tributarie ⁷⁰

1. Per l'omessa ed infedele presentazione della dichiarazione nonché per le violazioni di carattere formale non rilevanti ai fini della determinazione del tributo si applicano, nei confronti del soggetto passivo, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, le sanzioni amministrative e

⁶⁸ Comma modificato dalle deliberazioni C.C. n. 1 del 23/01/2002 e n. 9 del 25/02/2005.

⁶⁹ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

⁷⁰ Articolo così modificato dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

quella pecuniaria espressamente previste dall'art. 23 del D.L.vo n. 507/93 come modificato dall'art. 12 del D.L.vo n. 473/97 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per i casi di omesso o tardivo versamento dell'imposta, delle singole rate della tassa e del diritto, si applica la sanzione amministrativa nella misura del 30% di ogni importo non versato ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 471/97 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nell'ipotesi di affissione abusiva, se il manifesto riguarda l'attività di cui all'art. 20 del D.L.vo 507/1993, responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza d'affissione.

Art. 41

Interessi

1. La misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale con aumento di due punti percentuali.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.⁷¹
2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 42

Sanzioni Amministrative⁷²

1. Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, con la collaborazione degli Uffici tecnico e pubblicità e affissioni, nonché dell'eventuale società concessionaria, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate.
2. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso agli interessati mediante ordinanza di rimozione, notificata con le modalità previste dalla legge, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine stabilito nella stessa ordinanza. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino di luoghi entro il termine di cui sopra, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
- 2-bis. In caso di mancato ritiro da parte degli interessati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di rimozione, il Comune provvederà all'alienazione o alla distruzione dei manufatti rimossi coattivamente, fatta salva la ripetizione delle spese sostenute nei confronti dei responsabili.⁷³
3. Indipendentemente dalla procedura di cui ai commi precedenti, il Comune, o il Concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. I mezzi pubblicitari così rimossi sono sequestrati dal Comune a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia e di quanto dovuto a titolo di imposta, sovrattasse, sanzioni ed interessi.
4. In applicazione del comma 13 quater dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, il Comune, nei casi di cartelli o altri mezzi di pubblicità collocati sul suolo demaniale o rientrante nel patrimonio dell'ente proprietario della strada, nonché nel caso in cui i cartelli stessi costituiscano pericolo per la circolazione, anche pedonale, provvede senza indugio alla loro rimozione, dandone comunicazione mediante notifica di apposita determinazione dirigenziale, notificata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

⁷¹ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 51 del 20/03/2008.

⁷² Articolo così modificato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

⁷³ Comma aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

5. Nei casi disciplinati dai precedenti commi 2 e 4, trascorso il termine di 90 giorni dalla rimozione, senza che vi sia richiesta di restituzione e pagamento dell'intero debito, il Comune procede alla distruzione dell'impianto. Le spese per la distruzione sono a totale ed esclusivo carico dei responsabili.⁷⁴

CAPO II CONTENZIOSO

Art. 43 Giurisdizione tributaria

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale di ROMA.

Art. 44 Procedimento

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dalle disposizioni di legge vigenti.⁷⁵
2. [...] ⁷⁶

CAPO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 Tariffe applicabili⁷⁷

1. Si applicano le tariffe deliberate dal Comune con le modalità e nei termini di legge.

[Art. 46 Pubblicità annuale iniziata nel 1993]⁷⁸

[...]

Art. 47 Definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in atto⁷⁹

1. Nelle more dell'approvazione del piano specifico di repressione dell'abusivismo, possono essere ridotte fino al 20 per cento le sanzioni amministrative irrogate in caso di installazione di impianti pubblicitari o esposizione di mezzi pubblicitari abusivi per i quali sia scaduta l'autorizzazione, anche quando la stessa si è formata per effetto del silenzio assenso.
2. La riduzione si applica solo a seguito di formale richiesta da parte del soggetto sanzionato, richiesta improcedibile in pendenza di ricorso.
3. Alla definizione bonaria si applicano, per quanto compatibili, le procedure dell'accertamento con adesione, di cui allo specifico regolamento comunale

⁷⁴ Comma aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

⁷⁵ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

⁷⁶ Comma abrogato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

⁷⁷ Articolo così modificato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

⁷⁸ Articolo abrogato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

⁷⁹ Articolo così modificato dalla deliberazione C.C. n. 1 del 23/01/2002.

Allegati

A – Aree in categoria speciale⁸⁰

Le aree di circolazione classificate in categoria speciale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (art. 4 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507) sono le seguenti:

- 1) aree comprese nel sedime aeroportuale, compresi i piazzali di accesso, la stazione aeroportuale, ferroviaria comprese le pertinenze della strada ferrata e lo svincolo autostradale;
- 2) zona industriale (Piano zona L23) prospiciente l'autostrada Roma Fiumicino, compresa tra le Via Portuense, Via della Corona Boreale, Via Geminiano Montanari;
- 3) Quadrante ovest;⁸¹
- 4) Leprignano;⁸²
- 5) Aree portuali;⁸³
- 6) Via Portuense fino al confine del Comune di Roma;⁸⁴
- 7) Aree comunali limitrofe alla Via Aurelia dall'altezza di Palidoro fino a Torrimpietra.⁸⁵

⁸⁰ Così modificato dalla deliberazione C.P. n. 778 del 27/10/1998.

⁸¹ Aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

⁸² Aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

⁸³ Aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

⁸⁴ Aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 27 del 27/04/2007.

⁸⁵ Aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 27 del 27/04/2007.

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Redatto ai sensi del Regolamento Comunale per la pubblicità e le pubbliche affissioni e del D.Lgs. 507/93

Art. 1 – Criteri generali⁸⁶

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al presente piano generale degli impianti pubblicitari, adottato in attuazione di quanto stabilito dagli art. 3, 18 e 36, c. 8, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal titolo I, capo III, del regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni.
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in tre parti. La prima determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 3 del presente Piano. La seconda definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui all'art. 15 del regolamento. La terza stabilisce le modalità di assegnazione e di gestione degli impianti per le affissioni dirette da parte di privati.
3. Il piano generale degli impianti determina le modalità di effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni anche ai fini dell'applicazione dei tributi comunali ad esse relativi: imposta comunale sulla pubblicità e diritto comunale sulle pubbliche affissioni.
4. Il piano è completato dalle norme che ne programmano l'attuazione nel tempo, dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti e disciplinano termini e modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con lo stesso e con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
5. Nell'interno del centro abitato il presente Piano individua:
 - a) le tipologie generali e le dimensioni massime dei cartelli e degli impianti pubblicitari, compresi quelli luminosi o illuminati, correlate alle caratteristiche delle zone ove questi sono situati;
 - b) i criteri per la collocazione dei cartelli e degli impianti pubblicitari conformemente alle disposizioni di legge.
- 5.1 Fondamento del Piano è la suddivisione del centro abitato tra aree di maggiore o minore tutela per particolari esigenze di natura ambientale, paesaggistica e architettonica e la razionalizzazione e distribuzione delle varie tipologie di impianti tra le diverse località del territorio comunale, distinguendo tra centro storico, località centrali, semicentrali e periferiche.⁸⁷
6. I cartelli e gli altri mezzi installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza di accessi pubblici e privati e ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, devono essere collocati ad altezze e distanze stabilite nell'allegato B delle distanze, parte integrante del presente Piano.⁸⁸

PARTE I⁸⁹

Art. 2 – La pubblicità esterna

Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.

CAPO I

Art. 3 – Tipologia e caratteristiche dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie dei mezzi pubblicitari sono stabilite secondo le definizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e le indicazioni tecniche necessarie per individuare le caratteristiche dei mezzi predetti.

⁸⁶ Articolo così modificato dalla deliberazione C.C. n. 162 del 16/12/2002.

⁸⁷ Comma aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

⁸⁸ Comma aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

⁸⁹ Così modificata dalla deliberazione C.C. n. 162 del 16/12/2002.

2. I cartelli e gli altri mezzi luminosi e non luminosi dovranno essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.⁹⁰
3. Il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in conformità alle norme di cui alla legge 46/90.⁹¹
4. La pubblicità su ponteggi di cantiere, recinzioni, ed altre strutture di servizio di pertinenza, dovrà avere la caratteristica di impianto di pubblicità o propaganda, luminoso per luce propria o per luce indiretta, ovvero di gigantografia su tela avente dimensione non superiore al 50% del prospetto dell'edificio su cui insiste. Detta pubblicità, potrà essere autorizzata nell'osservanza delle norme del presente regolamento, del Codice della strada e del D.L.vo 507/93.⁹²

Classe 1 – Insegne

- 1.1. Sono considerate tali le scritte in caratteri alfanumerici, completate da simboli o marchi di proprietà, installate nella sede delle attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Possono essere realizzate in materiale di qualsiasi natura, purché esso sia in armonia con le caratteristiche dell'edificio sul quale vengono installate e compatibili con l'ambiente del quale l'edificio stesso fa parte. Possono essere luminose sia per luce propria che per luce diretta.
- 1.2. Si osservano le prescrizioni ed i divieti di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'art. 7 del regolamento.
- 1.3. Nei centri abitati non classificati “storici” le insegne d'esercizio possono essere autorizzate in tutte le forme e con ogni materiale non deperibile, compatibile con le caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente ed idonee ad esercitare, in forma esteticamente corretta, la funzione pubblicitaria.
- 1.4. All'interno dei centri storici le caratteristiche delle insegne sono dettate dal “Regolamento per la disciplina dell'arredo urbano delle attività commerciali del centro storico” approvato con delibera di C.C. n. 43 del 05 aprile 2000.⁹³
- 1.5. Al di fuori dei centri abitati, lungo od in prossimità delle strade comunali dove è consentita la installazione di insegne ed altri mezzi pubblicitari, nelle stazioni di servizio e nelle aree di – 22 – parcheggio si osservano le disposizioni previste e richiamate nell'art. 8, primo comma, del regolamento.
- 1.6. È vietata l'installazione di insegne a bandiera su strade prive di marciapiede.⁹⁴
- 1.7. Non sono mai ammessi cassoni luminosi sulle balaustre dei balconi.⁹⁵

Classe 2 – Cartelli

- 2.1. Sono considerati tali i manufatti mono o bifacciali, supportati da idonea struttura di sostegno o di collocazione su prospetti di edifici, recinzioni e simili, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. I cartelli bifacciali sono utilizzabili nelle due facciate con immagini diverse. Possono essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta.
- 2.2. All'interno dei centri storici di cui al quinto comma dell'art. 7 del regolamento l'installazione di cartelli può essere autorizzata in via provvisoria in occasione di manifestazioni, avvenimenti ed altri eventi non ricorrenti nonché sulle strutture ivi poste temporaneamente in opera da privati a protezione di lavori, purché siano compatibili con i valori estetico-ambientali della zona per la quale viene richiesta l'installazione. L'installazione permanente può essere autoriz-

⁹⁰ Comma aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

⁹¹ Comma aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

⁹² Comma aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

⁹³ Così modificato dalla deliberazione C.C. n. 3 del 08/01/2001.

⁹⁴ Comma aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 51 del 20/03/2008.

⁹⁵ Comma aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 51 del 20/03/2008.

zata nelle vie, piazze e località indicate nell'elenco A del presente piano, fatti salvi eventuali divieti o limitazioni nello stesso contenute.

- 2.3. L'installazione provvisoria su strutture poste temporaneamente in opera da privati a protezione di lavori ad edifici ed impianti può costituire condizione della concessione di occupazione suolo pubblico, utilizzato per le strutture predette, da richiedente al competente ufficio comunale.⁹⁶
- 2.4. All'esterno dei centri abitati, lungo od in prossimità delle strade comunali dove ne è consentita l'installazione, essa deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste e richiamate dal primo comma dell'art. 8 del regolamento.

Classe 3 – Striscioni, locandine, stendardi

- 3.1. Si considerano con tali definizioni i mezzi mono o bidimensionali, realizzati in materiale privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzati alla promozione di manifestazioni, avvenimenti e spettacoli. Possono essere illuminati indirettamente.
- 3.2. Nei centri abitati l'installazione in via temporanea di striscioni, festoni di bandierine ed altri mezzi simili che attraversano strade o piazze deve essere preventivamente autorizzata. Non è consentita l'installazione o l'ancoraggio dei mezzi suddetti agli edifici o monumenti di cui al secondo comma dell'art. 7 del regolamento.
- 3.3. Fermo restando il divieto di cui al paragrafo 3.2., nei luoghi previsti dal primo, secondo e terzo comma del predetto art. 7 i mezzi pubblicitari di cui sopra e gli stendardi possono essere autorizzati solo nel caso che abbiano per oggetto manifestazioni, esposizioni, avvenimenti che si tengono nelle località.
- 3.4. Nei centri storici, fermo restando il divieto di cui al paragrafo 3.2., i mezzi pubblicitari di cui sopra, compresi gli stendardi, possono essere autorizzati nel caso che abbiano per oggetto manifestazioni, esposizioni, avvenimenti che si tengono negli abitati dei quali i centri storici fanno parte.
- 3.5. Fuori dai centri abitati, lungo le strade ove è consentita l'installazione, gli striscioni, festoni di bandierine, stendardi devono essere collocati con l'osservanza delle norme richiamate nel primo comma dell'art. 8 del regolamento.
- 3.6. Il collocamento delle locandine è consentito in tutto il territorio comunale all'interno, sulle vetrine e sui prospetti esterni di negozi, esercizi pubblici e di ogni altro luogo pubblico od – 23 – aperto al pubblico, previo pagamento dell'imposta sulla pubblicità ed annotazione da parte dell'Ufficio del periodo di esposizione.

[Classe 4 – Segno orizzontale reclamistico]⁹⁷

[...]

Classe 5 – Impianti su Arredo Urbano

Manufatti collocati di norma su suolo pubblico aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

5.1 Pensilina autobus

Struttura avente per scopo primario quello di proteggere l'utenza in attesa alle fermate autobus. Il messaggio pubblicitario luminoso, illuminato ovvero privo di luce, mono o bifacciale interesserà esclusivamente una delle due pareti laterali della pensilina e avrà una dimensione massima pari a 6 mq.

5.2 Palina di fermata dei mezzi di trasporto

Struttura mono o bifacciale avente per scopo primario quello di segnalare ed informare l'utenza sulle fermate e sugli orari. Detta struttura dovrà essere unica ove il luogo sia oggetto

⁹⁶ Così modificato dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

⁹⁷ Abrogata dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005

di fermata di più linee. L'eventuale messaggio pubblicitario dovrà essere di dimensioni non superiori a 0,7 mq. e privo di luce.

5.3 **Orologio**

Orologio montato su palo o colonna contenente anche un supporto per messaggi pubblicitari che potrà essere luminoso, illuminato o privo di luce ed il messaggio pubblicitario potrà avere una dimensione massima pari a 0,7 mq.

5.4 **Contenitori per la raccolta dei rifiuti**

I contenitori per la raccolta dei Rifiuti solidi urbani che possono ospitare messaggi pubblicitari di dimensione massima pari 3 mq.

5.5 **Segnaparcheggio**

Impianto pubblicitario avente per scopo principale l'informazione al pubblico relativa all'uso e alle tariffe praticate nel parcheggio. Privo di luce. Bifacciale. Il messaggio pubblicitario dovrà avere una dimensione massima pari a 0,7 mq, per ogni facciata. Per ogni area destinata a parcheggio potranno essere collocati fino ad un massimo di due segnaparcheggi per ogni 1000 mq. di superficie, con un minimo di due segnaparcheggio per ogni area.

5.6 **Parapedonale**

Struttura metallica in tubolare con Ø mm. 60 realizzato in ferro zincato verniciato in colore antracite. Il messaggio pubblicitario, privo di luce, dovrà avere dimensioni di cm. 55x100, con cadenza alternata pieno - vuoto.

5.7 **Rastrelliera portabiciclette**

Struttura avente per scopo primario quello di consentire il parcheggio delle biciclette. Il messaggio pubblicitario luminoso, illuminato ovvero privo di luce, monofacciale, avrà una dimensione massima pari a 6 mq.

Classe 6 – Impianti per affissioni

6.1 **Stendardo** – Manufatto bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno e costituito da materiale rigido utilizzabile in entrambe le facciate, finalizzato a supportare almeno su di un lato messaggi di natura istituzionale, culturale e turistica e sugli altri lati messaggi pubblicitari.

6.2 **Poster** – Struttura monofacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte per l'affissione di manifesti di formato cm. 600x300 (24 fogli), apposte su muri di recinzione o di sostegno o su strutture di sostegno appositamente predisposte.

Classe 7 – Pannelli luminosi

7.1. Si definisce “pubblicità con pannelli luminosi” quella effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio. I pannelli devono essere installati in aderenza agli edifici in cui si svolge l'attività pubblicizzata.⁹⁸

7.2. Nei centri abitati l'installazione permanente non è consentita sugli edifici e nelle zone stabilite dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 7 del regolamento.

7.3. Lungo le strade comunali fuori dei centri abitati si osservano le disposizioni richiamate dal primo comma dell'art. 8 del regolamento e dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

Classe 8 – Impianto di pubblicità o propaganda

8.1. È qualificato tale qualsiasi manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, con le definizioni di cui alle classi precedenti; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

8.2. Nei centri storici l'installazione degli impianti predetti può essere consentita subordinatamente alle limitazioni e condizioni da prevedersi nell'autorizzazione.

⁹⁸ Così modificato dalle deliberazioni C.C. n. 9 del 25/02/2005 e n. 51 del 20/03/2008.

- 8.3. Nei centri abitati l'installazione in via temporanea o permanente di tali mezzi non è consentita sugli edifici di cui al secondo comma dell'art. 7 del regolamento. Nelle zone stabilite dal primo e terzo comma dello stesso articolo può essere consentita solo per periodi temporanei e per manifestazioni, avvenimenti, iniziative che si tengono in dette zone o negli edifici alle quali le stesse danno accesso o sono adiacenti.
- 8.4. Lungo le strade comunali, fuori dei centri abitati, si osservano le disposizioni richiamate dal primo comma dell'art. 8 del regolamento.

Art. 3-bis – Materiali per cartelli⁹⁹

Tutti gli impianti per la pubblicità esterna da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che di massima terrà conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche:

- le strutture (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzati in metallo verniciato, in colore RAL 7015 previo trattamento di zincatura o ossidazione elettronica. È ammesso l'uso del legno, con funzione unicamente decorativa, solo se adeguatamente trattato (impregnazione in autoclave) e verniciato. Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata. Le vetrine apribili (siano esse luminose o no) devono essere chiuse con vetro stratificato di spessore minimo di 6 mm o con policarbonato tipo "LEXAN" di spessore minimo 5 mm e dotate di serratura. Inoltre gli impianti dovranno essere realizzati in conformità ad un unico progetto coerente con le caratteristiche sopra descritte. La Giunta comunale, con successivo provvedimento, potrà disciplinare nel dettaglio i requisiti tecnici ed estetici per ciascuna tipologia di impianto.

Art. 4 – Mezzi pubblicitari non costitutivi del Piano Generale degli Impianti

1. Non rientrano negli impianti disciplinati dal Piano Generale degli Impianti, ma tuttavia soggetti alla disciplina di cui ai Titoli I, II e III del presente Regolamento, i seguenti mezzi pubblicitari:
 - a. Le installazioni pubblicitarie poste in opera all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando la pubblicità esposta si riferisca all'attività negli stessi locali esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata.
 - b. Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
 - c. I manufatti adibiti a pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisca alle rappresentazioni in programmazione.
 - d. I manufatti pubblicitari, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita.
 - e. I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di trasporto collettivo.
 - f. I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici territoriali.
 - g. Le insegne di esercizio dei negozi, targhe e simili.
 - h. Le insegne, targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento.

⁹⁹ Articolo aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

Art. 5 – Manufatti e cartelli con sponsor

1. I manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale, i cartelli segnalanti la realizzazione delle opere pubbliche e quelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi non possono contenere messaggi pubblicitari ma soltanto l'eventuale logo dello sponsor.
2. Si intende per sponsor quel soggetto giuridico, ente o azienda, che destina risorse economiche per finanziare iniziative, opere e manufatti pubblici ovvero aventi rilevanza pubblica, con lo scopo indiretto di farsi pubblicità.
3. Il logo dello sponsor può essere apposto in modo che sia visibile dallo spazio pubblico e di uso pubblico a condizione che:
 - a. Riporti solo il nome ed il marchio dello sponsor
 - b. Non sia intercambiabile
 - c. Sia contenuto nelle seguenti superfici:
 - Sui manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale fino a 250 cmq.
 - Sui cartelli segnalanti la realizzazione di lavori pubblici fino a 1500 cmq.
 - Sui cartelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi fino a 1000 cmq.

CAPO II

Art. 6 – Suddivisione del territorio comunale

Per ogni zona si indicano, tenuto conto delle sue caratteristiche urbanistiche, della sua storia, dei suoi valori ambientali, le tipologie di impianti ammesse così come di seguito specificato e come riassunto nella tabella A. Nelle zone A e B sono consentiti soltanto impianti pubblicitari a messaggio fisso.¹⁰⁰

Ai fini del Piano Generale Impianti il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone e relative delimitazioni:

ZONA A – CENTRO STORICO¹⁰¹

FIUMICINO – delimitaz.: Via di Torre Clementina, Largo dei Delfini, Via degli Orti, Via Santa Maria della Salute, Via Orbetello, Piazza G.B. Grassi, Via della Spiaggia, Via G.B. Grassi.¹⁰²

Nella **zona A** ai fini del presente Piano sono ammesse le seguenti tipologie di impianti pubblicitari:

- **Impianto per affissioni**
Stendardo porta manifesti monofacciale o bifacciale con una superficie fino a mq. 3 per ogni faccia
- **Impianto su arredo urbano**
 1. Pensilina autobus
 2. Palina di fermata
 3. Orologio
 4. Contenitori per la raccolta dei rifiuti
 5. Rastrelliera porta biciclette
 6. Parapedonale

ZONA B – CENTRO ABITATO

B1

FIUMICINO – Via Portuense da Largo dei Delfini all'incrocio con Via Coccia di Morto; Viale Traiano dal ponte Isola Sacra (Ponte 2 Giugno) all'inizio del Lungomare della Salute;

¹⁰⁰ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

¹⁰¹ Così modificato dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

¹⁰² Così modificato dalla deliberazione C.C. n. 3 del 08/01/2001.

MACCARESE – Borgo medievale di Maccarese;
TORRIMPIETRA – Borgo medievale di Torrimpietra;
PALIDORO – Borgo di Palidoro;
FREGENE.

Nella **zona B1** ai fini del presente Piano sono ammesse le seguenti tipologie di impianti pubblicitari:

- **Impianto per affissioni**
Stendardo porta manifesti monofacciale o bifacciale con superficie fino a mq. 3 per ogni faccia
- **Impianto su arredo urbano**
 1. Pensilina autobus
 2. Palina di fermata
 3. Orologio
 4. Contenitori per la raccolta dei rifiuti
 5. Rastrelliera porta biciclette
 6. Parapedonale
- **Pannelli luminosi**

B2

FIUMICINO – Via Portuense dall’incrocio con Via Coccia di Morto fino al Km. 8+940, l’area compresa nel perimetro di Via G.B. Grassi, Via della Pesca e Via delle Ombrine; tutta l’area compresa tra il Lungomare della Salute, Via del Faro e Via Fiumara (ad eccezione delle vie ricomprese nella zona B1); Via della Scafa dal Ponte della Scafa al Ponte dell’Isola Sacra (Ponte 2 Giugno).

PALIDORO E PASSOSCURO – Piazza Sedini; Piazza Villacidro; Piazza Ittireddu

Nella **zona B2** ai fini del presente Piano sono ammesse le seguenti tipologie di impianti pubblicitari:

- **Cartello**
Mono o bifacciale con superficie destinata a messaggi pubblicitari fino a mq. 6 per ogni faccia;
- **Impianto per affissioni**
B2 Stendardo porta manifesti monofacciale o bifacciale con superficie fino a mq. 3 per ogni faccia;
- **Impianto su arredo urbano**
 1. Manufatto mono o bifacciale con superficie destinata a messaggi pubblicitari inferiore a mq. 3 per ogni faccia
 2. Pensilina autobus
 3. Palina di fermata
 4. Orologio
 5. Contenitori per la raccolta dei rifiuti
 6. Rastrelliera porta biciclette
 7. Parapedonale
- **Pannelli luminosi**

ZONA C – PERIFERIA

Via della Foce Micina, **FOCENE** – delimitaz.: Via dei Calamari – Mare Tirreno – Collettore Generale – Viale Coccia di Morto.

ISOLA SACRA – delimitaz.: Canale navigabile - Fiume Tevere - Mare Tirreno, ad eccezione delle vie individuate nella zona B1.

ARANOVA – delimitaz.: Rio Tre Denari – Via Crescini – S.S. Aurelia – Via Verde – Via Genoni – Via Raulich.

PALIDORO – PASSOSCURO – delimitaz.: Mare Tirreno – Via Stintino – Via Dolianova – Via Quartu S. Elena – Via S. Carlo – Via Selargius – Fosso Tre Denari.

Tutta la restante parte del territorio comunale non ricompresa nei punti A e B.

Nella **zona C** ai fini del presente Piano sono ammesse le seguenti tipologie di impianti pubblicitari:

- **Cartello**
Mono o bifacciale con superficie destinata a messaggi pubblicitari fino a mq. 6 per ogni faccia;
Mono o bifacciale con superficie destinata a messaggi pubblicitari fino a mq. 18 per ogni faccia;
- **Impianti per affissioni**
Stendardo porta manifesti monofacciale o bifacciale con superficie fino a mq. 3 per ogni faccia
- **Impianti su arredo urbano**
 1. Manufatto mono o bifacciale con superficie destinata a messaggi pubblicitari inferiore a mq. 3 per ogni faccia
 2. Pensilina autobus
 3. Palina di fermata
 4. Orologio
 5. Contenitore per la raccolta differenziata
 6. Rastrelliera porta biciclette
 7. Totem
- **Impianti per affissioni**
 1. Poster (formato 6x3) (esclusivamente nei lotti individuati all'art. 14 del presente Piano)
 2. Stendardo bifacciale finalizzato a supportare almeno su di un lato messaggi di natura istituzionale, culturale e turistica e sugli altri lati messaggi pubblicitari.
- **Pannelli luminosi**

ZONA D – ZONE SOTTOPOSTE A PARTICOLARI VINCOLI

Via del Lago di Traiano – delimitaz.: Viale Lago di Traiano - Aeroporto L. da Vinci - Viale dei Collettori – Fiume Tevere - Canale Navigabile.

Tutte le aree rientranti nell'ambito della Riserva Naturale Statale del "Litorale Romano".

Tutte le zone sottoposte a vincolo archeologico non ricomprese nell'elenco di cui al punto 1.

Nella **zona D** ai fini del presente Piano sono ammesse le seguenti tipologie di impianti pubblicitari:

- **Impianto su arredo urbano**
 1. Pensilina autobus
 2. Palina di fermata

Art. 7 – Caratteristiche generali degli impianti

1. La qualità progettuale ed esecutiva degli impianti pubblicitari dovrà essere curata con particolare attenzione, al fine di garantire l'integrazione di tali elementi nell'ambiente urbano e di migliorare l'immagine della città, tenendo, altresì, presente la solidità e la durevolezza nonché la facilità di pulizia e di manutenzione degli elementi stessi.
2. Gli impianti pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici; devono avere sagoma regolare che non può essere quella di disco e triangolo ed in ogni caso non ingenerare confusione con la segnaletica stradale ed ostacolarne la visibilità entro lo spazio di avvistamento.
3. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e degli altri agenti atmosferici, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi. Devono essere comunque rispettate tutte le specifiche norme in materia.
4. Per tutti gli impianti pubblicitari non luminosi, né illuminati, il colore rosso deve essere limitato ad eventuali riproduzioni di marchi di fabbrica.
5. Tutti gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati non possono avere luce intermittente, né di colore rosso, e devono essere di intensità tale da non procurare abbagliamento.
6. Il sistema di illuminazione deve essere conforme a tutte le specifiche norme in materia.
7. Non sono ammessi impianti su fioriere, panchine e cestini.
8. Gli impianti pubblicitari devono essere collocati in opera in conformità alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89 e sue successive modificazioni e integrazioni).

Art. 8 – Ubicazione degli impianti

1. Nell'intero territorio cittadino, è vietata la collocazione in opera di qualsiasi impianto pubblicitario non conforme alle prescrizioni del presente Piano.
2. Le distanze da rispettare nella ubicazione degli impianti all'interno del centro abitato e nelle strade extraurbane per le quali è imposto, in considerazione di particolari situazioni non a carattere transitorio, un limite di velocità non superiore a 50 km/h, sono quelle riportate nella allegata tabella B.
3. E' vietata qualsiasi forma pubblicitaria sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sedi di ospedali e chiese.
4. L'affissione di manifesti, lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita esclusivamente sugli appositi supporti.
5. La collocazione in opera degli impianti non deve pregiudicare anche parzialmente la visibilità di regolatori di traffico (cartelli indicatori, impianti semaforici, ...) o di altre indicazioni di interesse pubblico.
6. In una stessa strada potranno essere posizionati cartelli e supporti informativi per le pubbliche affissioni con orientamento o solo orizzontali o solo verticali ed allineati con uguale altezza dal piano stradale.
7. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione diretta, deve contenere:
 - a) Generalità, residenza o domicilio legale, e codice fiscale del richiedente;
 - b) In caso di società, occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o Partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - c) Ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'impianto;
 - d) Nel caso in cui l'istanza di autorizzazione abbia ad oggetto l'installazione di cartelloni pubblicitari, dovrà essere presentata una dichiarazione di aver stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile;¹⁰³
 - e) il nulla osta del condominio, ove necessario;¹⁰⁴
 - f) nulla osta del proprietario del terreno, se l'installazione dell'impianto avviene su suolo privato.¹⁰⁵
8. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione tecnica in duplice copia, a firma di tecnico abilitato:¹⁰⁶
 - a) planimetria in scala 1:2000 con indicazione del luogo di installazione dell'impianto pubblicitario;
 - b) documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verrà collocato, aggiornata al momento della richiesta e firmata dal tecnico abilitato; le due fotografie, una panoramica e l'altra particolareggiata, dovranno avere formato minimo di cm 9x12; inoltre è necessaria la riproduzione del post-operam;¹⁰⁷
 - c) relazione tecnica descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dei supporti o sistemi di ancoraggio, e della qualità della luce emessa;
 - d) disegni particolareggiati dell'impianto pubblicitario con precisione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50 ed inoltre:
 - per la collocazione su edificio, stato attuale in scala non inferiore a 1:100 della facciata interessata;
 - per la collocazione su sedime, stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:200 della porzione di area interessata con l'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi cer-

¹⁰³ Lettera così modificata dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

¹⁰⁴ Lettera aggiunta dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

¹⁰⁵ Lettera aggiunta dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

¹⁰⁶ Comma modificato dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

¹⁰⁷ Lettera così modificata dalla deliberazione C.C. n. 27 del 27/04/2007.

ti quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici, eventuali altri impianti pubblicitari installati, segnali stradali, incroci, ecc.

- e) stralcio aerofotogrammetrico e catastale e del piano territoriale paesistico con l'esatta individuazione del punto di installazione dell'impianto, nonché di tutti i vincoli esistenti (P.T.P. Tav. E/1 e E/3).¹⁰⁸
9. Dagli elaborati di progetto si deve chiaramente evincere l'inserimento ambientale del manufatto ed il suo inserimento nel contesto urbano circostante.
- e) Relazione di asseveramento a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara:
- il rispetto delle norme P.G.I.P.;
 - la conformità del manufatto con i requisiti tecnico-prestazionali indicati nel presente Regolamento;
 - idoneità statica attestando che il manufatto è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento e delle caratteristiche del ponteggio, in modo da garantire la stabilità.
10. Per ciascun impianto da installare deve essere presentata apposita separata istanza. Qualora si intendano installare più impianti pubblicitari su una stessa via, sarà necessario allegare, altresì, un progetto, in scala non inferiore a 1:200, con l'esatta individuazione di tutti i punti in cui si intendono installare i predetti impianti, riportando eventuali altri impianti pubblicitari installati, segnali stradali, incroci, ecc.¹⁰⁹

Art. 9 – Obblighi dell'intestatario dell'autorizzazione

1. L'installazione degli impianti pubblicitari permanenti deve avvenire, a pena di decadenza entro 180 giorni dalla data dell'autorizzazione.
2. Entro quindici giorni dalla installazione, il titolare ha l'obbligo di comunicare all'ufficio competente l'avvenuta installazione dell'impianto pubblicitario allegando una o più foto in formato digitale o stampate per ogni impianto pubblicitario installato.
3. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) Effettuare la dovuta manutenzione, verificando periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario;
 - b) Effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) Adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
 - d) Provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza oltreché in caso di revoca dell'autorizzazione a seguito di motivata richiesta da parte del Comune;
 - e) Provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari temporanei in genere compresi quelli autorizzati in occasioni di manifestazioni o spettacoli per il cui svolgimento sono stati autorizzati, entro le 12 ore successive alla data di scadenza indicata nell'autorizzazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
4. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta stampata, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:
 - a) Comune di Fiumicino;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero e data dell'autorizzazione e relativa data di scadenza.
5. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

¹⁰⁸ Lettera aggiunta dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

¹⁰⁹ Comma aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

Art. 10 – Adeguamenti, delocalizzazioni e rimozioni degli impianti già autorizzati ed in contrasto con la nuova disciplina

1. Tutti gli impianti pubblicitari esistenti, muniti di regolare autorizzazione e realizzati in completa conformità alla stessa che non rispondono alle disposizioni del presente Regolamento, devono essere adeguati entro e non oltre il 31 dicembre 2005, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.¹¹⁰
2. I titolari degli impianti di cui al precedente comma dovranno pertanto, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, indirizzare domanda atta ad ottenere la nuova autorizzazione.
3. L'Amministrazione si pronuncerà sull'istanza di adeguamento entro e non oltre 120 giorni dal suo ricevimento.
4. In caso di esito negativo ovvero in caso di mancata istanza di adeguamento, l'Amministrazione indicherà all'interessato la data entro cui l'impianto dovrà essere rimosso. Tale data non potrà comunque superare il 31.07.2003.
5. Il presente articolo si applica a tutti i provvedimenti di concessione e autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e privato.

Art. 11 – Freccce e cartelli di avviamento¹¹¹

1. Per individuare la presenza di raggruppamenti di attività private industriali, commerciali o di servizio possono essere usati cartelli indicatori di attività private con frecce direzionali. La realizzazione, installazione, gestione e manutenzione di tali sistemi integrati di segnalazione ed indicazione, multipli e componibili, sarà oggetto di un progetto unitario affidato a mezzo gara ad evidenza pubblica.
2. I cartelli indicatori, realizzati secondo un unico progetto grafico, devono essere collocati su sostegni laterali unitari di altezza massima pari a m. 3,00; si possono prevedere al massimo 2 moduli contigui per ogni postazione.
3. Ogni modulo deve avere da un minimo di 4 a un massimo di 6 indicatori di attività. La progettazione di detti elementi deve comunque rispondere alle indicazioni del Codice della strada e del regolamento d'applicazione.
4. Nelle more di indizione della gara è possibile autorizzare, in via provvisoria, l'installazione di gruppi segnaletici unitari previa valutazione di progetti presentati dalle singole categorie interessate, nel rispetto del Codice della strada e del regolamento d'applicazione.
5. La posizione di tali sistemi integrati di segnalazione ed indicazione, multipli e componibili, deve essere attentamente studiata in relazione alla segnaletica stradale, con una distanza di almeno m. 50 da ogni altra postazione analoga.

La posizione di tali sistemi integrati di segnalazione ed indicazione, multipli e componibili, deve essere attentamente studiata in relazione alla segnaletica stradale, con una distanza di almeno m. 50 da ogni altra postazione analoga.**Art. 12 – Divieti, limitazioni, deroghe**

È vietata l'esposizione temporanea di cartelli o plance, anche se usati per l'affissione di manifesti, sia del tipo autoportante che collocati a ridosso o avvolti alle paline semaforiche, ai segnali stradali, alle piante, ai pali della pubblica illuminazione e ad altri supporti destinati a scopi diversi.

Art. 13 – Spostamento o rimozione per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune si riserva, a suo giudizio insindacabile, la facoltà di ordinare in qualunque momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi mezzo pubblicitario per necessità estetiche, per demolizioni o costruzioni, per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio o per altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse, dandone comunicazione scritta all'interessato.

¹¹⁰ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

¹¹¹ Articolo così sostituito dalla deliberazione C.C. n. 51 del 20/03/2008.

2. Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all'eventuale spostamento, nonché al ripristino di pareti o aree preesistenti, resta ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione.
3. Non sussiste alcun obbligo da parte del Comune di garantire il ripristino dei mezzi pubblicitari rimossi, né nella medesima posizione né in altre località alternative. Per quest'ultima ipotesi, spetta all'interessato produrre apposita istanza secondo le modalità previste nel presente Piano.
4. È fatto comunque salvo il diritto dell'interessato di rinunciare alla nuova esposizione ed il Comune ha l'obbligo di rimborsare la quota di tributo relativa al periodo non usufruito.

Art. 14 – Installazione poster 6x3¹¹²

L'installazione degli impianti destinati all'affissione diretta dei manifesti (poster 6x3), assegnati con le modalità di cui al Capo II della Parte III del presente Piano, avverrà esclusivamente nelle seguenti località:

- a) Viale Danubio;
- b) Via Bezzi (lato dx direzione Via Trincea delle Frasche);
- c) Via Olivetello (lato dx direzione Via della Muratella);
- d) Via Aurora Boreale;
- e) Via Corona Boreale;
- f) Via Idra;
- g) Via della Muratella;
- h) Tratto di Via Geminiano Montanari.

È demandato ad un successivo atto del Consiglio comunale l'individuazione dell'esatta ubicazione degli impianti da installare, su proposta del competente ufficio.

Art. 15 – Impianti speciali¹¹³

L'Amministrazione Comunale, a mezzo della apposita Commissione Tecnica, può valutare, in deroga a quanto previsto dal presente Piano, le istanze tendenti ad ottenere l'autorizzazione per l'installazione di impianti mono o bifacciali aventi le dimensioni massime di 32 mq per ogni faccia, nel tratto di Via del Lago di Traiano adiacente l'Aeroporto, nelle aree portuali e nel Quadrante ovest, purché sullo stesso non gravino vincoli – in particolare vincolo archeologico e ambientale –, in ogni caso previo ottenimento di tutti i nullaosta necessari per il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione dell'impianto pubblicitario.

Il provvedimento di rilascio o diniego di autorizzazione sarà rilasciato, entro 15 giorni dal parere della Commissione, dalla Giunta Comunale.

Art. 16¹¹⁴

In tutto il territorio comunale, in vie o aree che il P.R.G. o il Piano Commerciale riconoscano di particolare vocazione commerciale, l'Amministrazione comunale può approvare progetti particolareggiati di localizzazione di impianti pubblicitari in circoscritte aree di addensamento pubblicitario, anche in deroga alle distanze, di cui all'allegata tabella B, ed ai limiti dimensionali delle insegne pubblicitarie e di esercizio; tali progetti devono definire compiutamente tutti gli elementi pubblicitari, in coordinamento formale e ambientale con i luoghi interessati e dovranno essere concordati e approvati dagli uffici competenti.

Sono comunque aree di addensamento quelle destinate ad impianti sportivi, a parcheggio, all'aeroporto, al porto e ad aree per grandi strutture commerciali di vendita.

¹¹² Articolo così modificato dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

¹¹³ Articolo così modificato dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

¹¹⁴ Articolo aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 51 del 20/03/2008.

Allegato A – Tipologie di impianti ammessi sul territorio

TIPOLOGIE IMPIANTI		ZONE	A	B1	B2	C	D
Classe 2	Cartello				sì ¹¹⁵		
			no	no		sì	no
2.1	formato fino a 3 mq.						
2.2	formato tra 3 e 6 mq		no	no	sì ¹¹⁶	sì ¹¹⁷	no
Classe 3	Stendardi, striscioni, locandine		sì	sì	sì	sì	no
Classe 4	Segno orizzontale reclamistico		no	no	sì	sì	no
Classe 5	Impianti su arredo urbano						
5.1	pensilina autobus		sì	sì	sì	sì	sì
5.2	palina di fermata		sì	sì	sì	sì	sì
5.3	rastrelliera porta biciclette		sì	sì	sì	sì	no
5.4	orologio		sì	sì	sì	sì	no
5.5	contenitore per raccolta differenziata		sì	sì	sì	sì	no
5.6	segnaparcheggio		sì	sì	sì	sì	no
5.7	parapedonale		no	sì	sì	sì	no
Classe 6	Impianti per affissioni						
6.1	Stendardo		no	sì	sì	sì	no
	Poster 6x3		no	no	no	sì ¹¹⁸	no

¹¹⁵ Modificato dalla deliberazione C.C. n. 27 del 27/04/2007.

¹¹⁶ Modificato dalla deliberazione C.C. n. 27 del 27/04/2007.

¹¹⁷ Modificato dalla deliberazione C.C. n. 27 del 27/04/2007.

¹¹⁸ L'installazione è consentita solo nelle zone individuate nell'articolo 14 del presente Piano degli Impianti.

Allegato B – Distanze¹¹⁹

Tipologie Impianti		Margine carreggiata		Altri impianti		Segnali stradali di pericolo e prescrizioni – Intersezioni - Intersezioni semaforiche		Curve – Gallerie - Cunette e Dossi		Edifici - Recinzioni	
Classe	Cartello	Paral.	Perp. Proiezione imp.	parall.	Perp.	parall.	perpen.	parall.	perpen.	parall.	perpen.
2.1	formato fino a 3 mq.	1,5	0,50	15	25	15	25	15	25	1,50	1
2.2	formato tra 3 e 6 mq	1,5	0,50	15	25	15	25	15	25	2	1,5
Classe 3	Stendardi, striscioni, locandine										
Classe 4	Segno orizzontale reclamistico										
Classe 5	Impianti su arredo urbano										
5.1	pensilina autobus	1	non consentito	15	non consentito	15	non consentito	15	non consentito		3
5.2	palina di fermata	non consentito	0,5	non consentito	25		25	non consentito	25		
5.3	rastrelliera porta biciclette	2	1,5	15	25	15	25	15	25	2	1,5
5.4	orologio	1									
5.5	contenitore per raccolta differenziata	0,5									
5.6	segnaparcheggio	0,5									
5.7	parapedonale	0,25									
Classe 6	Impianti per affissioni										
6.1	Stendardo	1,5	1,5	15	25	15	25	15	25	2	1,5
	Poster 6x3	2	non consentito	30	non consentito	30	non consentito	30	non consentito	3	2

¹¹⁹ Allegato così modificato dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

PARTE II – IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

Superficie complessiva – ripartizione – colori identificativi

Il piano comprende gli impianti da destinare alle pubbliche affissioni.

La superficie complessiva degli impianti predetti è stabilita dall'art. 15 del regolamento in mq. 1.729,70 ed è così ripartita:

- a) = mq 165,90, è destinata alle affissioni di natura istituzionale destinati cioè alle comunicazioni ai cittadini da parte della Pubblica Amministrazione in senso lato, e specificatamente del Comune;
colore identificativo **marrone**
- b) = mq 165,90, è destinata alle affissioni di natura sociale, comunque non economici, destinati cioè alle comunicazioni di Enti, Associazioni, non aventi fini di lucro;
colore identificativo **verde**
- c) = mq 146,30 è destinata alle affissioni degli annunci funebri , normalmente costituiti da manifesti di formato ridotto;
colore identificativo **grigio**
- d) = mq 1251,60, è destinata alle affissioni di natura commerciale, aventi cioè rilevanza economica, effettuate dal servizio Comunale;
colore identificativo **turchese**

CAPO II

Tipologie degli impianti – dimensione – localizzazione

Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni comprende le seguenti tipologie di cui al quarto comma dell'art. 15 del regolamento:

- a) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
- b) stendardi porta manifesti;
- c) posters per l'affissione di manifesti;
- d) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
- e) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
- f) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

Gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 7 del regolamento comunale.

L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 8 del regolamento comunale e, in generale, alle norme del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

CAPO III

Elenco degli impianti per il servizio delle pubbliche affissioni¹²⁰

Q.ta imp.	Ubicazione	Tipo imp.	Dimensioni			Destinazione impianto			
			Categoria		Fogli	Istituz.li	Sociale non economici	Funebri	Commerciali
			O	S					
			mq.	mq.					
	FIUMICINO								
	Via Foce Micina								
3	Filo marciapiede lato sx civ. 67	B	8.40		12	2.80	2.80	2.80	
3	Filo marciapiede lato dx civ. 72	B	8.40		12	2.80	2.80	2.80	
10	Su spartitraffico da incrocio con Via Coccia di Morto a Via delle Ombrine	B	56.00		80				56
	L.go T. Crudeli								
2	Ai lati palo luce pubblica n. 3	B	11.20		16				11.20
1	Lato palo luce pubblica tra Via Cevi e Via Crudeli	B	5.60		8				5.60
	Via della Pesca								
1	Filo marciapiede tra civ. 64 e civ. 66	B	5.60		8				5.60
1	Filo marciapiede tra civ. 56 e civ. 54	B	5.60		8				5.60
3	Filo marciapiede tra civ. 46 e civ. 44	B	8.40		12	2.80	2.80	2.80	
1	Filo marciapiede tra civ. 26 e civ. 24	B	5.60		8				5.60
	Via del Canale								
1	Filo marciapiede lato dx civ. 12	B	5.60		8				5.60

¹²⁰ Così modificato dalla deliberazione C.P. n. 778 del 27/10/1998.

Q.ta imp.	Ubicazione	Tipo imp.	Dimensioni		Fogli	Destinazione impianto			
			Categoria			Istituz.li	Sociale non economici	Funebri	Commerciali
			O	S					
			mq.	mq.					
3	Filo marciapiede lato dx civ. 14	B	8.40		12	2.80	2.80	2.80	
1	Filo marciapiede lato dx civ. 15/17	B	5.60		8				5.60
1	Filo marciapiede lato dx civ. 31/33	B	5.60		8				5.60
3	Filo marciapiede lato dx civ. 36/38	B	8.40		12	2.80	2.80	2.80	
1	Filo marciapiede lato dx civ. 47	B	5.60		8				5.60
4	Piazza Madonnella	B	14		20	2.80	2.80	2.80	5.60
	Via della Scafa								
1	Civ. 412	B	5.60		8				5.60
1	Civ. 370	B	5.60		8				5.60
4	Fronte Pizzeria Luana	B	14		20	2.80	2.80	2.80	5.60
3	Civ. 174	B	8.40		12	2.80	2.80	2.80	
	Via Ippocampo								
6	Ang. Via Mitili su spartitraffico	B	33.60		48				33.60
	Via delle Ombrine								
4	Sostituz. esistenti	B	22.40		32				22.40
3	Sostituz. esistenti	B	8.40		12	2.80	2.80	2.80	
	Via del Porto di Claudio								
1	Filo marciapiede lato sx civ. 15	B	5.60		8				5.60
1	Filo marciapiede lato opposto civ. 9	B	5.60		8				5.60

Q.ta imp.	Ubicazione	Tipo imp.	Dimensioni			Destinazione impianto			
			Categoria		Fogli	Istituz.li	Sociale non economici	Funebri	Commerci
			O	S					
			mq.	mq.					
1	Filo marciapiede lato opposto civ. 3	B	5.60		8				5.60
Via del Serbatoio									
2	Filo marciapiede lato opposto civ. 28	B	11.20		16				11.20
2	Filo marciapiede lato opposto civ. 22	B	11.20		16				11.20
Via della Torre Clementina									
2	Altezza fermata bus	B	11.20		16				11.20
Via delle Sogliole									
2	Filo marciapiede civ. 21/25	B	11.20		16				11.20
2	Filo marciapiede lato opposto civ. 19	B	11.20		16				11.20
1	Filo marciapiede lato dx civ. 61	B	5.60		8				5.60
1	Filo marciapiede lato dx civ. 46	B	5.60		8				5.60
1	Filo marciapiede lato dx opposto civ. 15	B	5.60		8				5.60
Viale Traiano									
3	Filo marciapiede lato sx civ. 3	B	8.40		12	2.80	2.80	2.80	
1	Filo marciapiede lato dx civ. 13	B	5.60		8				5.60
1	Filo marciapiede lato sx civ. 25	B	5.60		8				5.60
1	Filo marciapiede lato dx civ. 73	B	5.60		8				5.60
Via Ugo Botti									
3	Filo marciapiede lato dx civ. 49	B	8.40		12	2.80	2.80	2.80	

Q.ta imp.	Ubicazione	Tipo imp.	Dimensioni			Destinazione impianto			
			Categoria		Fogli	Istituz.li	Sociale non economici	Funebri	Commerciali
			O	S					
			mq.	mq.					
1	Filo marciapiede lato dx civ. 39	B	5.60		8				5.60
1	Filo marciapiede lato opposto civ. 35	B	5.60		8				5.60
1	Filo marciapiede lato dx civ. 7	B	5.60		8				5.60
Via Visintini									
1	Filo marciapiede lato dx civ. 13	B	5.60		8				5.60
1	Filo marciapiede lato sx civ. 35	B	5.60		8				5.60
Lungomare della Salute									
3	Filo marciapiede lato dx civ. 227	B	8.40		12	2.80	2.80	2.80	
1	Filo marciapiede lato sx civ. 225	B	5.60		8				5.60
1	Filo marciapiede lato dx civ. 221	B	5.60		8				5.60
1	Filo marciapiede lato sx civ. 219	B	5.60		8				5.60
1	Filo marciapiede lato sx civ. 211	B	5.60		8				5.60
3	Filo marciapiede lato dx civ. 173	B	8.40		12	2.80	2.80	2.80	
1	Filo marciapiede lato sx civ. 135	B	5.60		8				5.60
1	Filo marciapiede lato dx civ. 141	B	5.60		8				5.60
1	Filo marciapiede lato sx civ. 127	B	5.60		8				5.60
1	Filo marciapiede lato dx civ. 117	B	5.60		8				5.60
1	Filo marciapiede lato sx civ. 75	B	5.60		8				5.60

Q.ta imp.	Ubicazione	Tipo imp.	Dimensioni		Fogli	Destinazione impianto			
			Categoria			Istituz.li	Sociale non economici	Funebri	Commerciali
			O	S					
			mq.	mq.					
3	Filo marciapiede lato sx civ. 71	B	8.40		12	2.80	2.80	2.80	
1	Filo marciapiede lato sx civ. 83	B	5.60		8				5.60
Via Rodano									
2	Filo marciapiede angolo Via del Faro	B	11.20		16				11.20
2	Filo marciapiede angolo Via Danubio	B	11.20		16				11.20
Via Volga									
2	Filo marciapiede fronte mercatino	B	11.20		16				11.20
Largo Senna									
4	Filo marciapiede fronte mercatino	B	22.40		32				22.40
Via del Faro									
1	Filo marciapiede lato opposto civ. 204	B	5.60		8				5.60
3	Filo marciapiede lato opposto civ. 198	B	8.40		12	2.80	2.80	2.80	
1	Filo marciapiede lato opposto civ. 186	B	5.60		8				5.60
1	Filo marciapiede lato opposto civ. 178	B	5.60		8				5.60
Via Formoso									
1	Filo marciapiede lato opposto civ. 101	B	5.60		8				5.60
Via delle Meduse									
1	Centro spartitraffico lato opposto civ. 70	B	5.60		8				5.60
1	Centro spartitraffico lato opposto civ. 80	B	5.60		8				5.60
1	Centro spartitraffico lato opposto civ. 86	B	5.60		8				5.60

Q.ta imp.	Ubicazione	Tipo imp.	Dimensioni			Destinazione impianto			
			Categoria		Fogli	Istituz.li	Sociale non economici	Funebri	Commerciali
			O	S					
			mq.	mq.					
1	Centro spartitraffico lato opposto civ. 96	B	5.60		8				5.60
1	Centro spartitraffico lato opposto civ. 118	B	5.60		8				5.60
1	Centro spartitraffico lato opposto civ. 128	B	5.60		8				5.60
1	Centro spartitraffico lato opposto civ. 160	B	5.60		8				5.60
1	Centro spartitraffico lato opposto civ. 174	B	5.60		8				5.60
1	Centro spartitraffico lato opposto civ. 186	B	5.60		8				5.60
Via Bignami									
2	Filo marciapiede lato sx civ. 9	B	11.20		16				11.20
Via Fontana									
2	Filo marciapiede lati civ. 27	B	11.20		16				11.20
2	Filo marciapiede lati civ. 29	B	11.20		16				11.20
Via delle Lampare									
2	Altezza giardini	B	11.20		16				11.20
Via Bezzi									
3	Filo marciapiede lato sx civ. 24	B	8.40		12	2.80	2.80	2.80	
1	Filo marciapiede lato sx civ. 26	B	5.60		8				5.60
1	Filo marciapiede lato sx civ. 28	B	5.60		8				5.60
1	Filo marciapiede lato sx civ. 30	B	5.60		8				5.60

Q.ta imp.	Ubicazione	Tipo imp.	Dimensioni			Destinazione impianto			
			Categoria		Fogli	Istituz.li	Sociale non economici	Funebri	Commerciali
			O	S					
			mq.	mq.		mq.	mq.	mq.	mq.
Via Meschini									
1	Centro spartitraffico fronte civ. 29	B	5.60		8				5.60
1	Centro spartitraffico fronte civ. 25	B	5.60		8				5.60
3	Prossimità Chiesa	B	8.40		12	2.80	2.80	2.80	
Via Coni Zugna									
2	Filo alberi lati civ. 65	B	11.20		16				11.20
1	Filo alberi lato opposto civ. 20/A	B	5.60		8				5.60
2	Area sosta bus	B	11.20		16				11.20
Via Trincea delle Frasche									
1	Angolo Via Volpato	B	5.60		8				5.60
3	Angolo Via Veri	B	8.40		12	2.80	2.80	2.80	
1	Angolo Via Castagnevizza	B	5.60		8				5.60
1	Angolo Via Garagnani	B	5.60		8				5.60
3	Angolo Via Cambriglia	B	8.40		12	2.80	2.80	2.80	
Via Passo Buole									
3	Alt. Rist. Tiro al Volo	B	8.40		20	2.80	2.80	2.80	
1	Angolo Via Toigo	B	5.60		8				5.60
Via Redipuglia									
4	c/o Vigili Urbani	B	14		20	2.80	2.80	2.80	5.60

Q.ta imp.	Ubicazione	Tipo imp.	Dimensioni			Destinazione impianto			
			Categoria		Fogli	Istituz.li	Sociale non economici	Funebri	Commerci
			O	S					
			mq.	mq.		mq.	mq.	mq.	mq.
	FOCENE								
	Viale di Focene								
1	Lato opposto civ. 386	B	5.60		8				5.60
1	Lato opposto civ. 385	B	5.60		8				5.60
	Via delle Came								
2	Lato opposto civ. 62	B	11.20		16				11.20
3	Lato opposto civ. 43	B	8.40		12	2.80	2.80	2.80	
2	Lato opposto civ. 40	B	11.20		16				11.20
2	Lato opposto civ. 29	B	11.20		16				11.20
2	Lato opposto civ. 21	B	11.20		16				11.20
	Viale di Porto								
1	Lato opposto civ. 903	B	5.60		8				5.60
3	Fermata bus fronte Chiesa	B	8.40		8	2.80	2.80	2.80	
1	Lato opposto fermata bus fronte Chiesa	B	5.60		8				5.60
	Via della Muratela								
1	Altezza "Centro 21"	B	5.60		8				5.60
	MACCARESE								
	Via della Muratela								
1	Aiuola lato sx distr. Agip	B	5.60		8				5.60
3	F.te Scuola Marchiafava	B	8.40		12	2.80	2.80	2.80	

Q.ta imp.	Ubicazione	Tipo imp.	Dimensioni			Destinazione impianto			
			Categoria		Fogli	Istituz.li	Sociale non economici	Funebri	Commerciali
			O	S					
			mq.	mq.					
1	Fronte Conad	B	5.60		8				5.60
4	Piazza Centrale	B	14		20	2.80	2.80	2.80	5.60
Viale di Porto									
4	c/o Scuola Baffi	B	14		20	2.80	2.80	2.80	5.60
4	Altezza civico 298	B	14		20	2.80	2.80	2.80	5.60
4	c/o Chiesa S. Antonio	B	14		20	2.80	2.80	2.80	5.60
Viale Maria									
4	c/o Scuola Geometri	B	14		20	2.80	2.80	2.80	5.60
4	c/o Centro 34	B	14		20	2.80	2.80	2.80	5.60
4	Altezza civico 162	B	14		20	2.80	2.80	2.80	5.60
4	Stazione Ferrov. Maccarese	B	14		20	2.80	2.80	2.80	5.60
Viale Castel San Giorgio									
1	Lato sx civ. 20	B	5.60		8				5.60
Via del Buttero									
2	Altezza Castello di Maccarese	B	11.20		16				11.20
Via di Maccarese									
2	Angolo Via Stazione fronte Scuola	B	11.20		16				11.20
Via Stazione di Maccarese									
2	Lati "Bar"	B	11.20		16				11.20
1	Fronte Circostrizione	B	5.60		8				5.60

Q.ta imp.	Ubicazione	Tipo imp.	Dimensioni			Destinazione impianto			
			Categoria		Fogli	Istituz.li	Sociale non economici	Funebri	Commerciali
			O	S					
			mq.	mq.		mq.	mq.	mq.	mq.
	FREGENE								
	Via Sestri Levante								
1	Lato opposto civ. 30	B	5.60		8				5.60
1	Lato opposto civ. 32	B	5.60		8				5.60
3	Lato opposto civ. 29	B	8.40		12	2.80	2.80	2.80	
1	Lato opposto civ. 59	B	5.60		8				5.60
1	Lato opposto civ. 61	B	5.60		8				5.60
1	Lato opposto civ. 73	B	5.60		8				5.60
	Via Silvi Marina								
2	Altezza "Il Baretto"	B	11.20		16				11.20
2	Altezza civ. 115 su spartitraffico	B	11.20		16				11.20
2	Altezza civ. 161 su spartitraffico	B	11.20		16				11.20
2	Altezza Circolo Arci	B	11.20		16				11.20
	Via S. Margherita Ligure								
2	Lato opposto civ. 4	B	11.20		16				11.20
2	Lato opposto civ. 20	B	11.20		16				11.20
2	Lato opposto civ. 22	B	11.20		16				11.20
2	Lato opposto civ. 29	B	11.20		16				11.20
3	Lato opposto civ. 33	B	8.40		12	2.80	2.80	2.80	

Q.ta imp.	Ubicazione	Tipo imp.	Dimensioni			Destinazione impianto			
			Categoria		Fogli	Istituz.li	Sociale non economici	Funebri	Commerciali
			O	S					
			mq.	mq.					
2	Lato opposto civ. 56	B	11.20		16				11.20
2	Lato opposto civ. 70	B	11.20		16				11.20
2	Lato opposto civ. 76	B	11.20		16				11.20
Viale Castellammare									
1	Lato opposto civ. 310	B	5.60		8				5.60
1	Lato opposto civ. 296	B	5.60		8				5.60
3	Lato opposto civ. 276	B	8.40		12	2.80	2.80	2.80	
1	Lato opposto civ. 240	B	5.60		8				5.60
1	Lato opposto civ. 208	B	5.60		8				5.60
1	Lato opposto civ. 192	B	5.60		8				5.60
1	Lato opposto civ. 150	B	5.60		8				5.60
3	Lato opposto civ. 128	B	8.40		12	2.80	2.80	2.80	
1	Lato opposto civ. 84	B	5.60		8				5.60
1	Lato opposto civ. 73	B	5.60		8				5.60
Viale Viareggio									
1	Lato opposto civ. 15	B	5.60		8				5.60
1	Lato opposto civ. 21	B	5.60		8				5.60
1	Lato opposto civ. 41	B	5.60		8				5.60

Q.ta imp.	Ubicazione	Tipo imp.	Dimensioni		Fogli	Destinazione impianto			
			Categoria			Istituz.li	Sociale non economici	Funebri	Commerciali
			O	S					
			mq.	mq.					
3	Lato opposto civ. 53	B	8.40		12	2.80	2.80	2.80	
1	Lato opposto civ. 77	B	5.60		8				5.60
1	Lato opposto civ. 85	B	5.60		8				5.60
1	Lato opposto civ. 97	B	5.60		8				5.60
1	Lato opposto civ. 101	B	5.60		8				5.60
3	Lato opposto civ. 111	B	8.40		12	2.80	2.80	2.80	
1	Lato opposto civ. 125	B	5.60		8				5.60
1	Lato opposto civ. 131	B	5.60		8				5.60
1	Lato opposto civ. 149	B	5.60		8				5.60
1	Lato opposto civ. 155	B	5.60		8				5.60
1	Lato opposto civ. 178/1	B	5.60		8				5.60
	Viale Nettuno								
3	Altezza Uff. Postale	B	8.40		12	2.80	2.80	2.80	
	TESTA DI LEPRE								
	Largo C. Formichi								
1	Altezza lato dx Posta	B	5.60		8				5.60
3	Altezza lato sx Posta	B	8.40		12	2.80	2.80	2.80	
	Via Pasquini								
4	Altezza rotonda fonte macelleria	B	12.60		18	2.80	2.80	1.40	5.60

Q.ta imp.	Ubicazione	Tipo imp.	Dimensioni			Destinazione impianto			
			Categoria		Fogli	Istituz.li	Sociale non economici	Funebri	Commerciali
			O	S					
			mq.	mq.					
	Via dell'Arrone								
4	Ang. Via Occioni C. Sport.	B	12.60		18	2.80	2.80	1.40	5.60
	TRAGLIATA								
	Via di Tragliata								
4	Altezza C. Sportivo	B	12.60		18	2.80	2.80	1.40	5.60
4	Fronte distr. Erg	B	12.60		18	2.80	2.80	1.40	5.60
4	Fronte Rist. Berto	B	12.60		18	2.80	2.80	1.40	5.60
	TRAGLIATELLA								
	Via Pertucce								
4	Ang. P.zza Tagliatella	B	12.60		18	2.80	2.80	1.40	5.60
	ARANOVA								
	Via Michele Rosi								
3	Angolo Cavalcavia Anas	B	7		10	2.80	2.80	1.40	
4	Fronte Chiesa	B	12.60		18	2.80	2.80	1.40	5.60
3	Altezza Uff. Postale	B	8.40		12	2.80	2.80	2.80	
4	Angolo Via Russo	B	9.80		14	1.40	1.40	1.40	5.60
	Via Italo Raulich								
4	Fronte Scuola	B	12.60		18	2.80	2.80	1.40	5.60
	Largo Goni								
4	Via Fontanile di Mezzaluna	B	7		10	1.40	1.40	1.40	2.80
	Ang. Via Raulich								

Q.ta imp.	Ubicazione	Tipo imp.	Dimensioni			Destinazione impianto			
			Categoria		Fogli	Istituz.li	Sociale non economici	Funebri	Commerciali
			O	S					
			mq.	mq.		mq.	mq.	mq.	mq.
	PALIDORO								
	Via di Castel Campanile								
4	Capolinea bus	B	7		10	1.40	1.40	0.70	3.50
	Piazza Ss. Filippo e Giacomo								
4	Altezza rotonda	B	7		10	1.40	1.40	0.70	3.50
	Via Cuggiani								
4	c/o Scuola	B	11.20		16	2.80	2.80	1.40	4.20
	Via Stazione								
5	Altezza Piazzale	B	11.20		16	1.40	1.40	1.40	7
	PASSOSCURO								
	Via S. Carlo a Palidoro								
4	F.te Via Valledoria c/o Gas	B	9.80		14	1.40	1.40	1.40	5.60
3	Piazza Villacidro	B	4.20		6	1.40	1.40	1.40	
	Via Torralba								
5	Fronte Via Sanluri	B	11.20		16	1.40	1.40	1.40	7
5	Piazza Sedini	B	11.20		16	1.40	1.40	1.40	7
	Via Villasalto								
4	Angolo Via Florinas	B	4.90		7	1.40	1.40	0.70	1.40
3	Angolo Via Norbello	B	2.10		3	0.70	0.70	0.70	
5	Piazza Ittireddu	B	11.20		16	1.40	1.40	1.40	7

Q.ta imp.	Ubicazione	Tipo imp.	Dimensioni			Destinazione impianto			
			Categoria		Fogli	Istituz.li	Sociale non economici	Funebri	Commerciali
			O	S					
			mq.	mq.		mq.	mq.	mq.	mq.
	TORRIMPIETRA								
	Via della Torre di Pagliacetto								
4	Angolo Via Aurelia	B	9.10		13	1.40	1.40	0.70	5.60
	Via O. Pietrucci								
4	Angolo Via Aurelia	B	9.10		13	1.40	1.40	0.70	5.60
	Via Marcolini								
4	Altezza Piazza Tipografi	B	4.90		7	1.40	1.40	0.70	1.40
	Via Muratela								
4	Altezza Off. Mecc.	B	4.90		7	1.40	1.40	0.70	1.40
	Via Aurelia								
4	Angolo Via Silber	B	4.90		7	1.40	1.40	0.70	1.40
10	Zona Industriale (Piano di Zona L23)	B		56	80				56
436	TOTALI			56	2471	165.90	165.90	146.30	1251.60
TOTALE COMPLESSIVO SUPERFICIE IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI								MQ	1729.70

Legenda tipologia: B = STENDARDI

PARTE III – IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE DA PARTE DI PRIVATI

CAPO I

Superficie complessiva – tipologia – ubicazione

La superficie complessiva degli impianti predetti è stabilita ai sensi dell'art.15-bis del regolamento in mq. 1.008 pari a 1.440 fogli affiggibili.

1. Gli impianti per affissione diretta dovranno avere le stesse tipologie degli impianti per le pubbliche affissioni previste dalle lettere b) e c) dell'art. 15 del Regolamento.
2. Su ogni impianto dovrà essere installata in modo visibile una targhetta identificativa, di materiale non deteriorabile, contenente i dati del titolare dell'impianto, il numero dell'autorizzazione e la dicitura "Impianto pubblicitario per affissioni dirette".
3. La colorazione dovrà essere uniforme per tutti gli impianti e comunque diversa da quella degli impianti destinati alle pubbliche affissioni.

Ubicazione degli impianti

Le posizioni in cui dovranno essere installati gli impianti per affissione diretta, assegnati in base ai lotti sopraindicati, saranno individuate direttamente dai soggetti privati secondo le disposizioni previste dal Regolamento.

CAPO II

Modalità di assegnazione e di gestione degli impianti per affissioni dirette

1. Gli impianti destinati all'affissione diretta di manifesti vengono assegnati ai soggetti interessati con il metodo della licitazione privata, da espletarsi mediante rialzo sul canone posto a base d'asta, suddividendo in lotti omogenei come indicato al successivo comma 2 il globale degli impianti. E' fatto divieto di assegnare più di un lotto a ciascun concorrente.
2. La ripartizione degli impianti per affissione diretta di manifesti da parte di privati, tenuta presente la superficie stabilita dall'articolo 15-bis del regolamento in metri quadrati 1.008, sarà la seguente:
 - 4 lotti, ognuno dei quali costituiti da 15 poster (formato 24 fogli ciascuno), pari a 270 metri quadri.¹²¹
3. A carico dei soggetti interessati restano oltre al canone di cui al comma 1, quanto dovuto per l'imposta comunale sulla pubblicità e per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.
4. Sono fatte salve le autorizzazioni precedentemente rilasciate con l'obbligo per i titolari di adeguare i mezzi interessati e le condizioni di autorizzazione, a quanto previsto dal regolamento e dal presente piano entro i termini ivi previsti.
5. I soggetti titolari di impianti per affissione diretta di manifesti dovranno provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria. In caso di ripetuta negligenza nell'espletamento di quanto sopra potranno ricorrere gli estremi della revoca dell'autorizzazione.

¹²¹ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 9 del 25/02/2005.

NORME DI ATTUAZIONE

1. Le disposizioni stabilite dal presente piano degli impianti pubblicitari si applicano a tutti i mezzi pubblicitari dei quali viene disposta l'installazione dopo la sua entrata in vigore, anche autorizzati anteriormente ad essa.
2. I mezzi pubblicitari installati nelle zone, sugli edifici e loro adiacenze per le quali vigono i divieti e le limitazioni di cui all'art. 7 del regolamento comunale devono essere adeguati o - se non compatibili - rimossi entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano.
3. Le insegne, i cartelli, pannelli luminosi ed altri impianti pubblicitari esistenti nei centri storici, la cui installazione è stata a suo tempo autorizzata, qualora risultino in contrasto con le tipologie e caratteristiche stabilite dal piano devono essere adeguate ad esse o rimosse entro due anni dall'entrata in vigore del piano. Se installate senza autorizzazione la stessa deve essere richiesta entro tre mesi dall'entrata in vigore del piano e ove non sia concessa, rimosse entro tre mesi dalla notifica del provvedimento, con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 42 del regolamento comunale.
4. Le insegne, cartelli, pannelli luminosi ed altri impianti pubblicitari esistenti nei centri abitati non classificati "storici" la cui installazione è stata a suo tempo autorizzata, qualora risultino in contrasto con le localizzazioni, dimensioni, tipologie e caratteristiche stabilite dal piano devono essere adeguate ad esse o rimosse entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Se installate senza autorizzazione la stessa deve essere richiesta entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano ed ove non sia concessa, rimosse entro sei mesi dalla notifica del provvedimento, con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 42 del regolamento comunale.
5. I mezzi pubblicitari di qualsiasi natura installati lungo le strade comunali al di fuori dei centri abitati sono soggetti alla disciplina stabilita dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e dal regolamento comunale.
6. Il programma di adeguamento delle superfici degli impianti per le pubbliche affissioni viene realizzato entro i termini stabiliti dal piano, gradualmente, secondo le disponibilità di risorse.
7. Per l'utilizzazione e la destinazione degli impianti per le pubbliche affissioni si osservano le disposizioni per gli stessi stabilite dal regolamento comunale.